

Oggetto: Contribuzione ONAOSI ai sensi delle recenti modifiche statutarie.

Gentilissima Dottoressa/ Gentilissimo Dottore,

desideriamo informarLa che il nuovo Statuto in vigore dal 16/11/2017 prevede, al comma 1 dell'art.25, per i Sanitari viventi già iscritti alla Fondazione come contribuenti obbligatori in qualità di pubblici dipendenti in servizio al 31/12/2012, la possibilità di ripristinare, senza ulteriori oneri, le quote annuali mancanti per gli anni 2013-2014-2015-2016-2017. **Il relativo versamento dovrà essere effettuato non oltre dodici mesi dall'approvazione del suddetto Statuto, vale a dire entro il termine inderogabile del 16/11/2018. Decorso tale termine vi sarà perdita definitiva dello status di contribuente e del diritto ad ogni eventuale fruizione di servizi e prestazioni, nonché l'impossibilità di una nuova iscrizione.**

Ci preme rammentarLe, nel caso di definitiva conclusione del rapporto di pubblico impiego (ad es. per passaggio alla libera professione, pensionamento, ecc.) ovvero di sospensione dal servizio per aspettativa e similari senza assegni che – a norma di Statuto e di Regolamenti – è indispensabile il passaggio al regime di contribuzione volontaria **per mantenere il diritto alla fruizione dei servizi e delle prestazioni statutariamente regolamentate.**

Ferma restando la normativa statutaria, che prevede l'adesione **entro due anni** dalla cessazione del servizio pubblico, con le recenti modifiche inserite nel nuovo Statuto in vigore ad oggi, si è voluta offrire anche agli ex dipendenti pubblici entro i cinque anni dal fine rapporto con il proprio ente pubblico alla data del 31/12/2012, la possibilità di ripristinare, in forma volontaria, l'iscrizione alla Fondazione con le modalità di seguito indicate.

Al fine di consentire il mantenimento della continuità contributiva Le segnaliamo, inoltre, che il rinnovo della quota 2018, il cui versamento annuale è scaduto il 31/3/2018, dovrà pervenire, invece, improrogabilmente entro il prossimo 30/09/2018.

E' possibile unificare i pagamenti anticipando il versamento dell'importo complessivo al 30/09/2018 tramite le seguenti coordinate IBAN:

c/c bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via XX Settembre, 77						
IBAN (coordinate bancarie internazionali)	PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
	IT	11	G	01030	03000	000003805884
INTESTAZIONE	"FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA"					
CODICE BIC (da estero)	PASCITMMPER					

Se interessata/o al ripristino della contribuzione, restituisca all'ONAOSI il modulo reperibile dal sito ufficiale www.onaosi.it, nell'area contribuzione (come iscriversi) – compilato e sottoscritto secondo le istruzioni riportate nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679), di cui alla specifica informativa pubblicata sul sito ONAOSI, unitamente a copia di un documento di identità.

Non tenga conto delle presente qualora:

- si sia trattato di trasformazione amministrativa del rapporto di pubblico impiego (ad es.: per passaggio da tempo determinato a indeterminato, etc.);
- abbia assunto servizio presso altro Ente pubblico;
- abbia già provveduto a richiedere l'iscrizione volontaria;
- non rientri, per qualsiasi altro motivo tra i possibili destinatari della presente.

Le ricordiamo che gli uffici amministrativi della Fondazione sono a Sua disposizione dal Lunedì al Mercoledì (9.00 – 13.30; 15.00 – 17.30) Giovedì e Venerdì (9.00 – 13.30) ai seguenti numeri diretti: 075 58.69.235 - centralino 075 5869511 – 075 5002091.

Nel ringraziare per la cortese attenzione Le inviamo cordiali saluti.

Perugia, 27 agosto 2018

FONDAZIONE ONAOSI



Area Ricavi e
Contribuzione

Ufficio Contribuzione
Obbligatoria e
Volontaria

Da oltre un secolo l'ONAOSI assiste negli studi gli orfani dei Medici Chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti e Medici Veterinari contribuenti Onaosi. Ugualmente, l'ONAOSI assiste i figli dei Sanitari permanentemente inabili e di quelli che hanno versato almeno trenta anni di contributi.

Le prestazioni in favore degli assistiti sono: a) ammissione nel Collegio Unico in Perugia e nei Centri Formativi in Bologna, Messina, Napoli, Padova, Pavia, Perugia, Torino e Milano b) contributi in denaro di importo legato all'ordine di studi seguito. (E' prevista inoltre un'integrazione assistenziale in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare: per dettagli consultare il vademecum sul sito www.onaosi.it), c) interventi per la formazione, d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e) interventi a favore dei figli di contribuenti in situazioni di grave e documentata difficoltà economica, f) interventi a favore di contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale. A condizioni regolamentate possono accedere a pagamento ai servizi della Fondazione i figli di contribuenti in atto (ospitalità in Convitto, Collegio, Centri Formativi), gli stessi contribuenti e loro coniugi (Centri Vacanza). Per maggiori informazioni consultare il sito www.onaosi.it. Per chiarimenti su prestazioni e servizi ONAOSI è possibile rivolgersi al Servizio Sociale di Perugia (075/5869511), Bari (080/5235630), Bologna (051/6158301), Messina (090/359433), Napoli (081/7611952), Padova (049/8714980), Roma (06/42014742) e Torino (011/4366721).

LE NUOVE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI VARATE DALL'ONAOSI

Con le numerose novità statutarie in vigore dal 16 novembre 2017 la convenienza per il Sanitario libero professionista di iscriversi e di contribuire all'ONAOSI diventa ancora più consistente.

Infatti l'art. 2 del nuovo Statuto – entrato in vigore il 16/11/2017 – prevede l'estensione dei benefici assistenziali anche ai:

- figli del contribuente vivente che si trovi in situazioni di grave e documentata difficoltà economica;
- figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario;
- contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale al fine del loro recupero lavorativo;
- contribuenti disabili con invalidità civile superiore al 74% e ai figli disabili dei contribuenti con analoga percentuale minima di invalidità civile;

pensionati non autosufficienti in difficoltà economica ancorché usufruiscano di altre tutele previdenziali